

# Statuto dell'Associazione di Carità Croce Verde

## Titolo I

Costituzione, scopo, Sede e composizione dell'Associazione.

Art. 1. È creata in Trieste una Associazione di Carità sotto il nome di Croce Verde,

Art. 2. Essa ha per scopo l'esercizio della carità a favore della umanità languente.

Art. 3. La sede dell'associazione è in Trieste fatta; potranno però essere stabilite delle succezioni nei vari centri di popolazione del Comune.

Art. 4. Potranno essere ammessi a formare parte della città tanti maschi che non siano maggiori di sessant'anni che godono dei diritti civili, e che non sono incaricati per delitti contrari ai condannati che nella pubblica opinione sono giudicati secondo le circostanze l'umoranza e la moralità del cittadino.

Saranno cancellati dai Ruoli dell'Associazione coloro che dopo l'ammissione incaricati

nelle Delegati costitutiva.

I cittadini che non hanno raggiunto gli anni 21 ma che hanno compiuti gli anni 18 possono essere ammessi come paganti e come aspiranti all'esercizio attivo, purché si nell'uno che nell'altro caso i loro genitori avendo la facoltà prefetta o i loro libri notizie in modo formale il rispettivo consenso.

Art. 5. Gli associati si dividono nelle quattro categorie seguenti:

- 1° Cionorari
- 2° Paganti
- 3° Attivi
- 4° Aspiranti

5° Attivi riconosciuti

I maschi di ciascuna CATEGORIA faranno comunque fede l'appellativo di Socii (Cionorari, Paganti, Attivi, e aspiranti)

Le persone saranno appellate ASSOCIATI (Cionorari, Paganti, Attivi e aspiranti)

I primi obbligati per gli Attivi e aspiranti. Tanto maschi che femmine sono determinati dagli articoli 9 e 10

Art. 6. L'ammissione dei soci tanto maschi che femmine è di competenza del Consiglio di Direzione e di ammissione costituita a forma dell'articolo 27.

## Titolo II

Atti che si propone l'Associazione.

Art. 7. L'Associazione si propone l'esercizio dei seguenti atti caritativi:

(a) Trasporto degli infermi all'Ospedale Comunale di Pietrasanta, e a quello Provinciale di Lucca, salvo quanto farà detto nell'articolo seguente.

(b) Trasporto, dietro richiesta, dei defunti al Cimitero

(c) Assistenza degli infermi al loro domicilio quando ne venga fatta richiesta.

(d) Sussidi agli infermi non ammessi all'Ospedale e alle famiglie bisognose.

(e) Atti speciali di carità regi convenienti dalle circostanze e secondo i casi speciali come l'assistenza orfani, provvedere alla custodia ed educazione di giovanetti abbandonati, ed altri di simile genere.

Art. 8. Per soci attivi e aspiranti sono obbligatori, quando richiesti a forma

dei regolamenti, tutti gli atti di Carità compresi nell'articolo f alle lettere a, b, c, d, e, purché gli infermi da assistere siano maschi e gli atti speciali si riferiscono a maschi.

Art. 9. Per le associate, richieste come sopra, sono obbligatorie l'assistenza delle femmine inferme al loro domicilio e gli atti speciali di Carità purché riguardino femmine e bambini, contemplato il tutto alle lettere c, d, e, dell'articolo f.

Art. 10. L'assistenza degli infermi al loro domicilio verrà affidata per mano ad un numero di Soci e di Associate proporzionale al bisogno.

Art. 11. È proibito ai Soci si maschi che femmine riceverà e molto più dovranno dare risarcimenti e favori per la prestata assistenza agli infermi, come riceverà e dovranno dare cosa alcuna per vello o bevanda ad eccezione della sola acqua e di un poco di pane durante la notte nella stagione invernale.

Art. 12. I füssidi di che alla lettera d. e gli atti speciali di che alla lettera e. dell'articolo f, saranno concessi e praticati quando non facciamo ostacolo le condizioni economiche

dell'associazione.

### Titolo III

#### Contributi dell'Associazione.

Art. 13. L'entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si compongono:

1. Della tasse di entrata.
2. Delle tasse dei soci paganti
3. Delle ammende di astensione
4. Dei prodotti delle quattro autorizzate dalla competente Autorità.

Le straordinarie si compongono:

1. Della offerta di persone caritabili.
2. Dai lapiti e donazioni.
3. Dei proventi derivanti da spettacoli, trattamenti, fiere ed altro autorizzato dalla competente Autorità.

Art. 14. Tutti gli ammessi a formare parte dell'associazione tanto maschi che femmine senza distinzione di categoria pagheranno per tassa di entrata £ 1 = non che Centesimi 35 per una copia dello Statuto.

Art. 15. I soci paganti assumeranno l'obbligo di corrispondere alla Cassa dell'Associazione una tassa settimanale che non può essere

inferiori di Centesimi 10 di Lira Italiana, o pure una tassa minore non inferiore a Centesimi 50 di Lira per la durata di un termine non minore di anni 2.

Art. 16. I soci appartenenti alla Categoria degli attivi che vorranno astenersi dai feste gi che per fisco devono adempire pagheranno una ammenda di Centesimi 50.

In caso di assenza o d'imbarazzo i soci attivi potranno esser fermoati da altri soci, e se avranno per legittimamente disperato da ogni servizio nel solo caso di malattia debitamente constatata.

Art. 17. Nei giorni festivi di ciascuna settimana la persona incaricata della questua percorrà la Città ed i suburbani all'oggetto di raccogliere le offazioni delle persone cittadini.

Le dette offazioni faranno deposito in una cassetta chiusa da due chiavi delle quali una sarà tenuta dal Presidente, e l'altra dal tesoriere.

Terminata la questua la persona incaricata consegnerà al Cassiere la cassetta la quale alla presenza della detta persona che ha fatto la questua verrà aperta dal Presidente il quale farà rientro delle somme raccolte le sorgerà in mano del cassiere prendendone nota nel Registro d'imbusta.

Art. 18. Oltre le questue settimanali contemplate nell'articolo precedente faranno stessa nel modo predetto anche in occasione di feste e di conosci straordinari.  
Sarà egualmente questuata col solito mezzo, mediante corrispondente remunzione, nei tempi delle raccolte. I generi offerti faranno giornalmente confezionati al Cassiere dal quale verranno conservati per essere erogati in sostituzione naturale e per essere venduti al fine di provvedere col loro ricavato ai vari ~~fini che l'Associazione si proponga~~.

Art. 19. L'Associazione riceve offerte da qualunque persona fatta in denaro che in oggetto di qualsiasi specie per erogarli o nel modo che l'offerente indicherà al momento della fatta offerta quando non sia contrario agli scopi dell'Associazione, oppure negli usi che facciamo indicati i più utili.

Art. 20. L'Associazione per provvedere agli fini filantropici che si propone potrà anche, salvo l'ammiraglia della competente autorità, dare qualche trattamento, eseguire feste di oggetti raccolti, fare lotte

rig ed alto di finii genn.

#### Titolo IV.

#### Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

Art. 21. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Direzione e di Amministrazione composto di

1 Presidente

3 Vice-Presidenti

6 Consiglieri

1 Segretario

1 Cassiere

1 Contabile

Art. 22. Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione è eletto dall'Adunanza Generale dell'Associazione a sufficienza, esclusi però gli aspiranti i quali non possono essere elettori né elegibili.

Votaranno eletti ai vari uffici coloro che riporteranno maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra due o più persone elette al medesimo ufficio farà procedere ad una seconda votazione; intendendosi anche in questa la parita' deciderà la sorte.

Il Consiglio così formato eleggerà nel suo

sesso uno dei Consiglieri eletti a disimpegno re l'ufficio di Provveditore. Esso avrà l'incarico di provvedere all'Associazione tutto ciò che è necessario per il materiale disimpegno del servizio.

Art. 23. Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario, il Cassiere e il Contabile hanno in carica 4 anni.

I Consiglieri faranno rinnovato per un terzo ogni anno.

Nel primo biennio decide la lista dei consiglieri che devono fornire d'ufficio.

Tutti quelli che svolgono d'ufficio possono essere rieletti.

#### § I.

##### Del Presidente.

Art. 24. Il Presidente è il capo dell'Associazione ed ha le seguenti attribuzioni:

1º. Sopravintende al buono andamento della Associazione, all'esatto adempimento degli scopi che si propone ed alla perfetta osservanza dei Regolamenti.

2º. Convoca, presiede, e scioglie le Adunate del Consiglio e quelli generali dell'Associazione.

3º. Conserva e custodisce tutti le carte e docu-

menti interessanti l'Associazione.

ff. Si' esecuzione a tutti gli affari in conformità delle deliberazioni del Consiglio e dell'Amministrazione generale.

5<sup>o</sup> Pone il visto ai mandati di entrata e di uscita spediti dal Comptista e firmati dal Segretario il quale assume la responsabilità della loro corrispondenza alle deliberazioni del Consiglio.

6<sup>o</sup> Rappresenta l'Associazione nei contatti approvati dal Consiglio ed autorizzati dalla Autorità competente.

7<sup>o</sup> Fa gli atti necessari a tutelare e conservare i diritti dell'Associazione e la rappresenta in giudizio dietro autorizzazione del Consiglio ed approvazione della Autorità competente.

8<sup>o</sup> Cura la corrispondenza.

Art. 25. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente le attribuzioni affidate all'individuo fanno di impegno dai Vice-Presidenti secondo l'ordine di nomina.

Può il Presidente farli coadiuvare dai Vice-Presidenti nelle attribuzioni o lui affidate e i Vice-Presidenti faranno responsabilità dell'incarico ricevuto e da loro sussidato quando non costitui da processo verbale o da altro documento

scritto di qualunque natura.

### § II.

#### Del Segretario

Art. 26. Il Segretario è incaricato delle seguenti attribuzioni:

ff. Distende e conferma i processi verbali delle riunioni del Consiglio di Direzione e di Amministrazione e di quelle generali dell'Associazione.

2<sup>o</sup> Firma col Presidente tutte le pubblicazioni fatte nell'interesse dell'Associazione.

3<sup>o</sup> Firma col Comptista i mandati di entrata e di uscita, e li presenta al visto del Presidente.

4<sup>o</sup> Si presta informe al Presidente e ai Vice-Presidenti al disegno degli affari.

Art. 27. In caso di assenza o impedimento del Segretario provvisoriamente ne disimpegna l'ufficio uno dei Consiglieri o scelto dal Presidente.

### § III.

#### Del Cassiere.

Art. 28. Il Cassiere custodisce sotto la sua responsabilità la cassa dell'Associazione.

Art. 29. Risponde a firma dei mandati ad entrata e mossa quittanza a colui che paga.

Art. 30. Paga secondo i mandati ad uffici

fra i numeri delle formalità riassunti.

Art. 31. Viene registrato di tutto le operazioni di Cassa che eseguisce, e al termine di ciascuna gestione finanziaria che incomincia col 1<sup>o</sup> gennaio e termina col 31 Dicembre di ciascun'anno redige infine al Computista il rendimento di conti.

Art. 32. È interamente responsabile di tutte le operazioni da esso fatta senza autorizzazione del Consiglio e senza mandato.

#### § IV.

### Del Computista.

Art. 33. Il Computista.

1<sup>o</sup>. Spedisce i mandati d'arbitro di contabilità che di uscita a forma delle deliberazioni del Consiglio o per ordine del Presidente sotto i timbri dello Stato di previsione.

2<sup>o</sup>. Viene la contabilità dell'Associazione.

3<sup>o</sup>. Prende conto al Presidente delle condizioni eccezionali di Cassa e di tutto ciò che può richiamare l'attenzione del Consiglio.

4<sup>o</sup>. Redige infine al Cassiere il reddi-conto dell'amministrazione dell'anno precedente.

5<sup>o</sup>. Composta infine al Presidente il preventivo per l'anno avvenire che unitamente

te al conto corrispettivo del Cassiere deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

#### § V.

### Del Custode.

Art. 34. Il Custode è nominato dal Consiglio d'amministrazione ed alla fine di ciascun anno sarà sollecitato alla riconferma. È suo obbligo di portare lettere, inviti, avvisi, partecipazioni che gli occorrono eseguire sia dal Presidente sia dal Segretario etc. Il medesimo curerà la mettuta del locali di riunione dell'Associazione. Avviserà i soci per la riunione dei turni di prejizio.

Per i turni ordinari avviserà un'ora prima dell'ora stabilita per il prejizio; in casi d'urgenza non avrà tempo determinato per avvertire i soci avendo però cura di farlo con la maggior prontitudine. Farà in epoca determinata la pesca sua delle grasse, vino, olio etc.

Per suo stipendio, otto l'usigno marmite stabilito dal Consiglio, avrà la metà delle grasse, vino, olio etc che ritirerà dalla questione pronaccornata.

## § I. Adunanza del Consiglio di Direzione e di Amministrazione

Art. 35. Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione ordinariamente si aduna una volta il mese. Straordinariamente si aduna quante volte gli affari dell'Associazione lo richiedono.

Art. 36. Nelle adunanze ordinarie  
1º Delibera fatto preventivo e fu quello  
confuntivo da presentarsi all'adunanza generale dell'Associazione.

2º Delibera intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio e allo stesso da un articolo all'altro dello stesso capitolo e da un Capitolo all'altro.

3º Forma i buoni per trasporto degli infermi all'ospedale e dei defunti al Cimitero.

4º Forma i buoni dei foci destinati ad assistere gli infermi a domicilio.

5º Delibera sopra i fusi da accordarsi e intorno agli atti speciali di caro da praticarsi.

6º Delibera generalmente intorno a tutti i provvedimenti riflettesi il conseguimento degli scopi che l'associazione si è proposta.

7º Delibera inoltre sopra l'ammissione di

loro che fanno istanza per essere iscritti all'associazione.

Art. 37. Le adunanze sono legali coll'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio. Alla seconda convocazione che avrà luogo quando nella prima non sia intervenuto il numero legale le deliberazioni faranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 38. I componenti il Consiglio sono convocati in adunanza mediante invito in iscritto firmato dal Segretario d'ordine del Presidente.

Gli inviti devono essere trasmessi <sup>2 giorni</sup> ~~2 mesi~~ avanti l'adunanza, eccetto il caso d'urgenza nel quale l'adunanza può essere convocata di ora in ora, così che dell'urgenza ne venga fatta menzione nel processo verbale.

Art. 39. Gli affari da trattarsi sono comunicati al Consiglio dal Presidente, al quale spetta la direzione dell'adunanza e delle discussioni.

Art. 40. Il voto è segreto. In caso di parità non si ha per vinto il partito.

Art. 41. Di ciascuna adunanza del Consiglio

viene redatto processo verbale dal Segretario che ne fa lettura nell'adunanza successiva.

Dai processi verbali dovrà risultare il numero degli intervenuti, le fatti proposti, le deliberazioni in essese e il numero dei voti si favorevoli che contrari. I processi verbali dopo la loro lettura faranno approvati coll'apposizione delle firme del Presidente e del Segretario.

### § 2°

#### Adunanze generali

Art. 42. I componenti l'Amministrazione faranno convocati in adunanza generale due volte l'anno cioè nell'autunno e nella Primavera;

Nell'Adunanza di Autunno.

1º. È esaminato e approvato il bilancio per ventico per l'anno avvenire presentato dal Consiglio di Amministrazione.

2º. Completato il Consiglio di Direzione e di Amministrazione mediante le elezioni di nuovi membri in riempimento di quelli che portano d'ufficio, dei defunti, e dei dimissionari.

Nell'Adunanza di Primavera

1º. Esaminato il rendimento d'esercizi dell'anno precedente già approvato dal Consiglio di Di-

rezione e di Amministrazione.

2º. Prende cognizione del resoconto morale dell'Associazione fatto dal Presidente D'arivette, si poi infiere al bilancio concordato all'unanimità tuttala per la definitiva approvazione. Nell'una e nell'altra adunanza delibera sopra tutti gli affari che il Consiglio riterrà convenientemente postponere al voto dell'adunanza generale e che eccedono le attribuzioni del Consiglio stesso.

Art. 43. L'adunanza generale può essere convocata straordinariamente tutte le volte che il Consiglio di Direzione e di Amministrazione la riterrà conveniente.

Art. 44. Le adunanze generali sono legate col interscambio di M. 50 lire. Alla seconda convocazione, che avrà luogo quando nella prima non sia intervenuto il numero legale, le deliberazioni faranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le adunanze generali sono regolate con le norme fissate dai precedenti articoli 38, 39, 40, 41.

### Cittolo IV.

#### Disposizioni generali.

Art. 4<sup>o</sup>. Le norme per l'amministrazione per il servizio degli amici, quelle per essere ammessi al godimento dei fusi ed ogni altra relativa all'attuazione degli scopi che l'Associazione si proponne faranno determinate in apposito regolamento da approvare in adunanza generale.

## Regolamento Interno dell'Associazione di carità Croce Verde.

### Titolo I

Norme per l'ammissione alle diverse categorie dei Soci.

Art. 1. Saranno ammessi nella categoria dei Soci Onorari contemplata dall'articolo 5, n. 1 dello Statuto soltanto quei cittadini tanto maschi che femmine, i quali o per standarde e ristose elargizioni fatte a favore dell'Associazione, o per altri eminenmente caritativi siano resi benemeriti dell'Associazione stessa, o della umanità in genere. I loro nomi saranno iscritti in apposita tabella affissa nella sala di residenza.

Art. 2. Sono ammessi alla categoria dei Soci Paganti contemplata nel citato articolo 5 n. 2 dello Statuto tutti quei cittadini sia maschi che femmine aventi i requisiti voluti dallo Statuto fudetto i quali si obbligheranno a pagare le tasse nei modi e forme stabilite.

dall'Articolo 1<sup>o</sup> dello Statuto medesimo.

I soci paganti sono esonerati da ogni servizio personale.

Art. 3. Sono ammessi alla categoria dei soci Attivi tutti i cittadini senza distinzione di sesso aventi i requisiti voluti dalla Società che formalmente si obbligheranno a prestare all'Associazione tutti i servizi personali a mente dell'Articolo 8 dello Statuto stesso.

Art. 4. Sono ammessi nella categoria degli aspiranti quelli contemplati nell'Articolo 1<sup>o</sup> bis dello Statuto.

Art. 4.<sup>bis</sup> Saranno ammessi a far parte della 5<sup>a</sup> categoria quei soci Attivi che siano impossibilitati a prestare il servizio a per l'avanzata età o per qualche infermità sopravvenuta loro.

I soci che chiederanno di essere ammessi a questa categoria dovranno presentare al Consiglio d'Amministrazione un certificato medico che comprovi la loro impossibilità a prestare il servizio, se la loro domanda è motivata dalla malattia fatale, o la fede di morte che sia a provare che il postulante abbia raggiunto l'età di anni 55. Alla quale età chi vorrà profitare potrà essere inserito di diritto.

I soci inseriti in questa categoria godranno di tutti i diritti di cui godono i più Attivi.

Art. 5. I postulanti all'ammissione in una delle tre categorie di soci Paganti, Attivi e Aspiranti dovranno fare formale istanza in iscritto al Consiglio di Direzione e di Amministrazione (articolo 6 dello Statuto) nella quale dovranno esprimere a quale delle tre categorie sopra indicato intendono appartenere.

Quando il postulante scelga la categoria dei Paganti, nell'Istanza dovrà determinare il quantitativo settimanale o mensile e la durata della obbligazione che assume in nome dell'Articolo 15 dello Statuto.

Art. 6. La tassa di entrata e l'imposta di 25 della copia dello Statuto fissate dall'Articolo 14 dello Statuto stesso dovranno essere pagate entro il termine perentorio di giorni otto da quello in cui al Postulante verrà consegnato l'invito col quale gli viene proposta la di lui ammissione all'Associazione.

Se il Postulante non pagherà la tassa entro il termine corso sopra stabilito l'ammissione si avrà per non acquisita.

I Postulanti prima del pagamento della tasse

sa di embalatura, e dell'imposte della copia dello Statuto non godono i privilegi comunitari agli associati, né sono soggetti agli oneri incisivi.

Art. 7. I soci Paganti che smetteranno di pagare le tasse settimanali o mensili, alle quali si sono rispettivamente obbligati, per un termine maggiore di anni due, faranno radiati dai ruoli dell'Amministrazione semplicemente non venga saldato il loro debito entro giorni otto decorrenti da quello nel quale riceveranno l'avviso del cassiere.

Art. 8. Le ammende contemplate dall'articolo 16 dello Statuto dovranno essere pagate dai Soci Attivi entro giorni otto decorrenti da quello nel quale si asterranno da uno dei servizi obbligatori, alla pena della radiazione dai Ruoli.

## Titolo II

Norme per il servizio dei Soci Attivi

Art. 9. I soci attivi per l'adempimento dei servizi personali ai quali sono obbligate a forma dello Statuto verranno divisi in sette squadre a ciascuna delle quali farà affidato il turno di servizio per un giorno della settimana.

Nel caso che alcuni o più degli associati dovranno accorstarsi per unirsi al servizio di una squa-

dra alla quale non appartengono, dovrà intendersi che per tutta la durata di quel servizio speciale saranno soggetti alla medesima disciplina dei componenti la squadra di turno.

Art. 10. Ogni squadra avrà un Capo-Squadra e un supplente ai quali è affidata la direzione della respectiva Squadra, e facanno nominati dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione fra i Soci Attivi che fappiano legge e servire.

La loro carica avrà la durata di anni tre. Possono alla scadenza della loro nomina essere rieletti.

Nel caso venisse a mancare un Capo-Squadra o un supplente, farà cura del Consiglio nominare in sua vece uno che resterà in carica il tempo che faccio rinnovo quello da lui rimpiazzato.

Art. 11. Nel caso d'impedimento o di assenza del Capo-Squadra e del Supplente, prenderà la direzione della Squadra l'anziano il più vicino della squadra stessa.

Art. 12. Il Capo-Squadra, il Supplente o chi voce faccia le veci sono responsabili del regolare andamento del servizio affidato alla respectiva Squadra.

Art. 13. I componenti ciascuna Squadra dovranno

mo prestare durante il servizio prima obbedienza agli ordini di chi me avia la direzione.

Art. 14. Saranno punite coll'ammenda di L. 1 - e nei casi gravi anche con la radiazione dai Ruoli coloro che durante il servizio si mestriano infelicitamente agli ordini di chi dirige la Squadra, e si permetteranno atti che reclino offesa all'Amministrazione.

Art. 15. Dopo i minuti quindici dall'ora destinata pel servizio che il turno è chiamato a prestare, il Capo-Squadra o chi me farà le veci procederà all'appello per constatare la presenza o l'assenza dei componenti la squadra.

Chi non risponderà all'appello personalmente o per mezzo di un suo fuorquarto appartenente finì all'Amministrazione si avrà per inciso nell'ammenda contemplato all'articolo 16, dello Statuto.

Art. 16. Le Squadre di turno faranno obbligo a prestare il servizio di trasporto degli infermi dal loro domicilio all'Ospedale e dei defunti al Cimitero quando siano ordinati dal Prefisso dell'Amministrazione dicto invito del Sindaco, del Commissario dell'Ospedale e di altre autorità costituite.

Art. 17. Nei casi di disegno e di urgenza,

qualunque dei soci attivi potrà prestarsi, anche fuori ordine della Presidenza, al servizio reclamato, e la direzione della squadra che si formerà per l'esecuzione sarà assunta dal Capo-Squadra di turno in quel giorno e dal di lui supplente, in assenza dei quali dal Capo-Squadra del turno successivo se si trova presente, e così di seguito in ragione dell'ordine dei turni.

Art. 18. Il Capo-Squadra o suo supplente o qualunque altra persona che me abbia disimpegnato le veci dovranno entro le 24 ore dalla cessazione del servizio di turno, se il turno sarà stato chiamato a prestare qualsiasi servizio, rimettere alla Presidenza rapporto in iscritto constatante la presenza o assenza dei componenti la squadra e di tutti gli inconvenienti che si fossero verificati.

Nei servizi straordinari dei quali è fatta parola nel precedente articolo 17, chi avrà disimpegnato l'ufficio di Capo-Squadra, entro le 24 ore dalla cessazione del servizio renderà conto alla Presidenza, con rapporto in iscritto, del servizio straordinario prestato, e del modo col quale fu disimpegnato. Dovranno inoltre registrare nel loro rapporto i nomi dei soci acuti volontariamente ai turni ordinari

e straordinari all'effetto di tenere conto in fine d'anno  
nel reconto annuale.

Art. 19. I capi-squadre, loro supplenti o chi  
ne faccia le veci, che trasferiranno di rimettere  
il rapporto prescritto dall'articolo precedente innan-  
ziammo nell'amministrazione di L. 1-

Art. 20. I capi-squadre, loro supplenti o  
chi ne faccia le veci, che non otteneranno  
agli ordini del Prefisso, o sacriano causa di difes-  
sini facendo il servizio necessario nella sosten-  
za, e nei casi gravi anche distinzione, e radiazio-  
ne dai Ruoli.

Art. 21. Nei trasporti degli infermi allo spedale  
col mezzo della barozza-Lettiga, questo farà sempre  
accompagnato da uno, o due soci attivi compo-  
nenti la squadra di servizio in quel giorno. Il  
cupo-squadrone farà conto di tale servizio ai Soci  
che lo avranno prestato, peraltro ne fanno obbligo  
nei turni successivi fino a tanto che tutte i com-  
ponenti la squadra non avranno prestato un  
servizio finito.

Si asteranno da questi servizi i capi-squadre,  
e loro supplenti.

Art. 22. Per ottenere l'assistenza degli infermi  
al loro domicilio, contemplata dall'articolo 7

lettera c. dello Statuto, dovrà essere fatta formale ri-  
sposta al Prefisso dalla famiglia degli infermi,  
dagli infermi, o dai loro vicini fermi hanno  
famiglia.

Tale assistenza sarà affidata a due Soci Attivi  
componenti la squadra di servizio, se riguarderà  
uomini infermi.

Se poi riguarderà donne e bambini infermi, sarà  
affidata alle Associate Attive di turno in ciasun  
giorno.

Le fasi attive e alle Associate Attive farà tenere  
conto dai capi-squadre, di questi servizi per gli effe-  
ti di che nel precedente articolo 21.

Art. 23. Ciascuna squadra di Soci Attivi avrà  
adatto un turno di Associate Attive per servizi di  
assistenza degli infermi o bambini al loro domicilio,  
e questi turni disporranno dal rispettivo capo-squadrone.

Art. 24. Verificandosi il caso che gli infermi da  
assistere abbiano bisogno di una costante assistenza  
o per la gravità della malattia, o per la loro posizione  
di famiglia, faranno nella Squadra di servizio formo-  
te dei turni di due Soci e di due Associate, ai quali  
verrà affidato questo servizio da fai in fai ne.

I due fai e le due Associate di turno per ciascun perio-  
do di fai ne potranno dividere il servizio tra loro.

### Ottavo III

#### Norme per l'ammissione ai bisogni.

Art. 25. Agl'ispiratori al loro domicilio, e alle famiglie bisognose potranno essere accordati dai consigli di Direzione e di Amministrazione dei fusi entro i limiti delle condizioni economiche dell'Associazione.

Art. 26. Per l'ammissione ai fusi dovrà essere fatta domanda al consiglio il quale, verificate le cause che motivano la domanda, potrà concederli sì d'arrivo o in genere per quel periodo di tempo che giudicherà necessario.

Potrà concederli anche di proprio moto quando più urgente provvedere ai bisogni di qualche ispiratore specialmente se solo, o di qualche individuo o famiglia che versa in estrema assicurazione.

Art. 27. I fusi potranno consistere ancora in oggetti di biancheria e di vestario da ottenersi dalla carità del pubblico col mezzo di queste periodiche, e da consegnarsi in genere locali adattati all'uso di magazzino.

Art. 28. Ad uno dei fusi a cura del consiglio di Direzione e di Amministrazione fusi affidata la custodia degli oggetti di biancheria e di vestario raccolti esistenti nel magazzino.

Gli stessi oggetti faranno dal custode confezionati dietro

ordine in iscritto staccato e firmato dal compilista, ed avendo il visto del Presidente e del Segretario, nella qualità e quantità prescritta nell'ordine stesso in base del quale il custode farà apporre dall'autorizzato la relativa quietanza.

Art. 29. Di tutto gli oggetti che entreranno nel magazzino verrà fatta nota in un libro inventario tenuto dal compilista.

Art. 30. Alla fine di ogni trimestre il compilista col consenso del custode, e coll'assistenza del Presidente procederà al risconto degli oggetti, notando nel libro l'esito di quelli stati confezionati ai fusi, fatti a forma degli ordini spediti, i quali ordini in tale circostanza faranno riferimento dal compilista, per essere conservati tra i documenti del consiglio.

#### Disposizioni Generali.

Art. 31. L'Associazione nello pubblico comune è rappresentata dal consiglio di Direzione e di Amministrazione il quale è preceduto dalla bandiera dell'Associazione stessa.

Art. 32. La bandiera dell'Associazione è di colore azzurro. Ha la lunghezza di metri 1,60 e la larghezza di metri 1,10.

La Bandiera da uno dei lati portarà scritto:

All'asta della Bandiera faranno appesce due ciarpe egualmente azzurre tenute da una frangia in argentoata.

Art. 33. La Bandiera dell'Associazione è custodita dal Presidente e non può essere portata fuori altrettanto nella società di Direzione e di Amministrazione.

Tutti gli anni nel giorno in cui fu istituita l'associazione dovrà innalzarsi fuori del locali di ripartenza in segno di ricordanza.

Art. 34. L'Associazione interviene:  
1. Alle feste civili siano di pubblico culto, e di pubblico lutto.

2º Per rendere gli onori funebri in caso di morte dei soci o associate a qualunque categoria appartengano.

Art. 35. Le sortite relative alle feste contemplate al n. 1 dell'articolo precedente faranno deliberate dal Consiglio volta per volta.

Nelle sortite per rendere gli onori funebri ai soci defunti, obbligatorie a firma del n. 2 del precedente articolo, oltre il Consiglio interverrà anche il Venero di servizio in quel giorno, al quale è affidato il pagamento del festo.

Art. 36. Nelle sortite per pubblico lutto

o per rendere gli onori funebri, alla Bandiera saranno aggiunte due ciarpe di vello crespol di colore nero.

Art. 37. Il bauleglio di Direzione e di Amministrazione nelle pubbliche feste, e i Soci Atletici nei servizi che gli sono affidati, indosseranno la divisa consistente in una fascia di colore azzurro da portarsi al braccio finiffo, fatto di tessuto e nelle dimensioni seguenti:

La fascia del Presidente sarà di altezza dieci centimetri, e le due ciarpe alle loro estremità porteranno tre frange in argentoata.

La fascia dei Vice-Presidenti faranno eguali a quella del Presidente portando fuori le ciarpe due sole frange in argentoata.

Quelle poi per gli altri componenti il fascio faranno egualmente di festo ed avranno l'altezza di otto centimetri ed una sola frangia in argentoata.

Le fasce per Capi-Squadra e Soci faranno di lana ed avranno l'altezza di centimetro sei, e quelle dei Capi-Squadra porteranno all'estremità delle ciarpe una frangia bianca egualmente di lana.

Il fantalito di tutte le ciarpe porterà in co-

lor braccio la incisione;  
Croce Verde

Il progetto Statuto e' stato approvato  
nella seduta del 28 febbraio 1897

Il Presidente  
Penna

Il Segretario  
Chiattini